

# OL REBELOT

Maggio 2005

## RIFORMA PENSIONI E TFR

**Facciamo saltare la truffa dei fondi e riapriamo la lotta generale sulle pensioni**

### PENSIONI E SCIPPO DEL TFR

Dopo la legge Dini, che, di fatto, apriva la strada alla privatizzazione della previdenza (passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo ovvero dimezzamento della pensione) la legge delega, approvata a luglio 04 dal Governo Berlusconi, attesta un altro duro colpo al sistema pensionistico pubblico e all'idea di solidarietà generazionale che lo caratterizzava.

Vediamo come funzionano i meccanismi di accesso al pensionamento nel regime contributivo e in quello retributivo e le novità introdotte dalla contro-riforma Maroni Berlusconi.



## TRE SISTEMI PER CALCOLARE LA PENSIONE

- **Sistema di calcolo retributivo:** è legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti). E' ancora valido per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione.
- **Sistema di calcolo contributivo:** si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo (Pil). Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° Gennaio 1996.
- **Sistema di calcolo misto:** la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 9

## **Fino al 31/12/2007**

### **Requisiti per il diritto alla pensione con il sistema contributivo**

Almeno 57 anni di età sia per gli uomini che per le donne; un minimo 5 anni di contribuzione effettiva, e la maturazione di un'importo pari almeno a 1,2 volte quello dell'assegno sociale.

### **Requisiti per il diritto alla pensione con il sistema retributivo o misto**

#### **La pensione di vecchiaia**

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei requisiti di età che attualmente sono fissati in 65 per gli uomini e 60 per le donne.

Sono inoltre necessari requisiti minimi di assicurazione e contribuzione che dal 1993 sono stati elevati fino a raggiungere i 20 anni

Sono sufficienti solo 15 anni di assicurazione e contribuzione minima per i lavoratori dipendenti che:

Al 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;

Sono stati autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 dicembre 1992  
Con almeno 25 anni di assicurazione, siano stati occupati almeno 10 anni,

anche se non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

Ricordiamo inoltre che per ottenere la pensione di vecchiaia occorre avere cessato l'attività di lavoro dipendente.

#### **La pensione di anzianità**

Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia a condizione che si siano maturati i requisiti di età e anzianità contributivi esposti nella tabella C di seguito riportata:

Tabella C,

Anno	Età e anzianità	Oppure anzianità
2005	57 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 E 35	39

## **Dal 1 gennaio 2008**

### **Requisiti per il diritto alla pensione con il sistema contributivo**

Dal 2008 per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l'età pensionabile sarà elevata da 57 a 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (in alternativa si potrà andare in pensione con il solo requisito contributivo di 40 anni).

### **Requisiti per il diritto alla pensione con il sistema retributivo o misto**

#### **Pensione di vecchiaia**

Per chi è stato assunto prima del 31 dicembre 1995, restano confermati anche dopo il 2008 gli attuali requisiti dell'età pensionabile di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con un minimo di 20 anni di contribuzione (15 in determinati casi) previa cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

#### **Pensione di anzianità**

Anno	Età e anzianità	Oppure anzianità
2008 e 2009	60 e 35	40
2010, 2011, 2012 e 2013	61 e 35	40
2014	62 e 35	40

In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2015 sarà possibile per le sole donne andare in pensione, anche dopo il 2008 con la normativa attualmente in vigore (35+57), ma la pensione sarà interamente calcolata con il sistema contributivo, l'effetto sarà un assegno pensionistico molto più basso.

## Fino al 31/12/2007

### Agevolazioni per categorie speciali di lavoratori dipendenti

Per *categorie speciali* si intendono:

*Operai*: si dovranno far rilasciare una dichiarazione di responsabilità della ditta attestante la qualifica di operaio

*Lavoratori precoci*: Sono considerati tali quei lavoratori che possono vantare almeno un anno di contributi nel periodo tra il 14° e il 19° anno di età. Valgono i contributi versati all'estero e quelli da riscatto. Per chi ha lavorato in agricoltura devono figurare almeno 156 contributi giornalieri anteriormente al 19° anno di età

Anno	Età e anzianità	Oppure anzianità
2005	56 e 35	38
2006	57 e 35	39
2007	57 e 35	39

### Le finestre di accesso

Una volta in possesso dei requisiti occorre attendere la “finestra d’uscita” che fissa la decorrenza della pensione. Per i lavoratori dipendenti fino al 31/12/2007 “le finestre” sono indicate nella tabella che segue:

- 1° trimestre dell'anno      1° luglio dello stesso anno
- 2° trimestre dell'anno      1° ottobre dello stesso anno
- 3° trimestre dell'anno      1° gennaio dell'anno successivo
- 4° trimestre dell'anno      1° aprile dell'anno successivo

### Da ricordare

sistema contributivo, per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995; coloro che, con meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, esercitano l'opzione per tale sistema; coloro che con più di 18 anni al 31/12/1995 abbiano esercitato l'opzione dentro il 1.10.2001

il sistema retributivo, per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore a 18 anni

il sistema misto (retributivo e contributivo), per : coloro che al 31 dicembre 1995 avevano una anzianità inferiore a 18 anni.

## Dal 1 gennaio 2008

### Le finestre di accesso

Le finestre per la decorrenza della pensione sono ridotte da 4 a 2

Data maturazione dei requisiti	Data decorrenza della pensione
Entro il secondo trimestre dell'anno	1 gennaio dell'anno successivo (soggetti con età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre) per coloro che posseggono il requisito contributivo dei 40 anni
Entro il quarto trimestre dell'anno	1 luglio dell'anno successivo indipendentemente dall'età anagrafica

# COME CAMBIANO LE PENSIONI CON LA RIFORMA MARONI

## Fase transitoria: fino al 2008

- Pensione in vigore: non cambia nulla.
- Pensione di anzianità: non cambia nulla.
- Incentivi a continuare il lavoro: i lavoratori dipendenti del settore privato che matureranno, entro il 31/12/2007, i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di anzianità e che decideranno di rimanere al lavoro riceveranno, per il periodo 2004-2007, un aumento in busta paga pari all'importo dei contributi previdenziali che dovrebbero essere versati all'ente di previdenza, vale a dire il 32,7% della loro retribuzione.

L'aumento sarà esente da ogni tipo d'imposta. I lavoratori che abbiano maturato, entro il 31/12/2007 i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico potranno andare in pensione in qualunque momento anche se dovessero intervenire modifiche legislative.

## Riforma a regime: dal 2008

- Pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto: i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità sono: 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi), con incremento di un anno nel 2010 e poi ancora di uno nel 2014, salvo verifica degli effetti finanziari; 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dal requisito anagrafico.
- Pensione nel sistema contributivo: si può accedere alla pensione con 65 anni per gli uomini e 60 per le donne ed un quinquennio di contributi; 40 anni di contributi a prescindere dall'età; 35 anni di contributi e 60 anni di età (61 per gli autonomi) con gli incrementi anagrafici di cui al precedente punto.



Eccezione: è consentito, in via sperimentale fino al 2015, alle lavoratrici che optano per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, di conseguire la pensione di anzianità ancora con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome).

Inoltre è previsto il trasferimento, mediante il meccanismo del silenzio-assenso, del **Tfr** maturando, ai fondi pensione per finanziare la previdenza complementare.

## Una prima considerazione

La nuova legge sulle pensioni indebolisce il sistema pensionistico pubblico, il suo carattere universale e solidale che era già stato pesantemente picconato dalla legge Dini del 95.

Nel caso dei lavoratori con contribuzione a sistema misto la riduzione oscilla a secondo degli anni calcolati nei due sistemi ma certamente si avvicina al 20% rispetto al sistema retributivo, la riduzione supera il 30% nel caso dei lavoratori totalmente a sistema retributivo.

Si andrà quindi in pensione più vecchi e con una pensione più povera; per i giovani e i neo assunti sarà una vera catastrofe: usufruiranno di un miserevole assegno pensionistico (il 40% circa dello stipendio) e per i precari a vita la pensione può diventare un vero miraggio.

# LE TAPPE DEI FONDI PENSIONE ITALIANI

Formalmente i fondi pensione italiani nascono con il Decreto legislativo n. 124 del 93. Prima di allora, svariati provvedimenti legislativi e accordi concertativi tra Cgil, Cisl e Uil, governo e Confindustria, ne hanno preparato il terreno.

Ecco un succinto schema cronologico di come si è arrivati alla situazione attuale.

## 1982

Il governo Spadolini emana la Legge n. 297 istitutiva del **Tfr**, che all'

art.3 comma 16 prevede di far detrarre ... *per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva (pari allo 0,5% del salario e a carico del padrone, ndr) dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto... qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali*

## Anni 80

Nascono e crescono numerosi fondi pensione (preesistenti al DLgs n. 124/93) per i dipendenti di grandi aziende, soprattutto bancarie, che tutt'ora costituiscono la gran parte dei fondi.

## 23 ottobre 1992

Il parlamento vota la legge n°42 che delega il governo Amato a dettare norme sulla previdenza.

## 30 dicembre 1992

Il DLgs. n. 503 (riforma Amato delle pen-

sioni) impone, dal 1° gennaio 93 l'innalzamento dell'età pensionabile, l'aumento dei contributi da parte dei lavoratori, l'allargamento della base di calcolo temporale della pensione. Risultato: diminuisce considerevolmente l'ammontare delle pensioni e diventa sempre più difficile andarci.

## 21 aprile 1993

Nascono ufficialmente i fondi pensione italiani. Con il DLgs. n.124, il governo Amato disciplina la previdenza complementare, prevista nell'art. 3

del DLgs. 124/92 e, secondo i suoi sostenitori, nell'art.38 della Costituzione (*l'assistenza privata è libera*).

Il decreto distingue fondi chiusi e fondi aperti.

I primi nascono su base contrattuale e sono riservati a coloro ai quali si riferisce il singolo contratto;

i secondi sono promossi da operatori bancari, finanziari e assicurativi e prevedono l'adesione per quei lavoratori che non hanno fondi negoziali di riferimento.

L'art. 8 dello stesso decreto stabilisce che tra le fonti di finanziamento dei fondi vi sia anche una quota di **Tfr**, variabile per i vecchi occupati e pari all'intero accantonamento per i lavoratori neo-assunti. L'adesione ai fondi è volontaria.

## 1 dicembre 1994

Il governo Berlusconi e i sindacati concertativi firmano un accordo in cui il governo, si impegna a varare entro giugno 1995 la



“riforma delle pensioni”, che sarà gestita dal governo Dini.

### **12 aprile 1995**

Il governo (tecnico!) Dini presenta a Confindustria e sindacati concertativi il piano per l'occupazione e la previdenza integrativa, che prevede un sistema di fondi basati sull'utilizzo volontario del **Tfr** e sgravi fiscali sui contributi versati.

### **8 maggio 1995**

Accordo tra il governo Dini e Cgil, Cisl e Uil sulle pensioni: alla Confindustria sembra troppo poco e non firma.

### **1 giugno 1995**

Il referendum tra i lavoratori sull'accordo sulle pensioni, gestito tutto in casa confederale, registra un incontrollabile 60 % di sì.

### **28 giugno 1995**

Il governo Dini proroga al 31 Agosto il blocco delle pensioni: può andarci solo chi ha maturato 35 anni di contributi al 31/12/93.

### **4 agosto 1995**

La Camera, dopo il Senato, approva la legge 335, riforma delle pensioni di Dini con il voto contrario di Prc ed An.

Cgil, Cisl e Uil esultano.

I punti salienti:

- passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo per i nuovi assunti;
- sistema retributivo per i lavoratori anziani valido fino al 2013;
- sistema misto per i lavoratori che al 31/12/95 non hanno maturato 18 anni di contribuzione;
- penalizzazioni per chi si ritira dal lavoro prima dei 35 anni di anzianità;
- dal 1° gennaio 1996 si può andare in pensione solo dai 52 anni d'età; per gli anni seguenti si prevede un aumento progressivo, fino a 57 anni nel 2008.

L'introduzione del calcolo basato sui contributi versati (punto 1) riduce la copertura della pensione dal precedente 70% per 35 anni di lavoro a una percentuale variabile tra

il 45% e il 70% a seconda dell'età di pensionamento.

La Legge n.335 lancia la previdenza complementare non tanto sul piano normativo, ma in quanto rende evidente che il "primo pilastro" (la pensione tradizionale erogata dal sistema pubblico) non garantirà più in futuro un livello previdenziale adeguato.

### **1996**

Due decreti del Tesoro (673 e 703) fissano limiti per i fondi pensione: la liquidità non può superare il 20% del patrimonio del fondo; stessa soglia per le quote di fondi comuni di investimento.

### **1996 - 1998**

I due governi Prodi ritoccano in varie occasioni la normativa sulle pensioni; i risultati sono: aumento più rapido dell'età anagrafica necessaria per andare in pensione; blocco, diminuzione e spostamento delle finestre d'uscita per andare in pensione.

### **1999**

Il DLgs. n. 299 del governo D'Alema fa un altro passo nella direzione dell'impiego del **Tfr**, consentendo di trasformare gli accantonamenti direttamente intitolati da conferire al fondo.

### **18 febbraio 2000**

Il governo D'Alema vara la Legge 47, che introduce un nuovo regime di sgravi fiscali per la previdenza complementare. I contributi versati sono esentasse per un importo non superiore al 12% del reddito e a 10 milioni di lire. I rendimenti dei fondi pensione sono tassati all'11% rispetto al 12,5% che pesa di solito sugli altri guadagni di capitale. La previdenza individuale fa il suo ingresso sulla scena normativa. Il decreto infatti modifica la prima legge italiana sulla previdenza complementare (il DLgs. 124/93) introducendo nella disciplina della previdenza complementare anche le pensioni individuali (attraverso l'adesione a fondi aperti) e le polizze assicurative.

Il secondo (fondi pensione chiusi) e il terzo pilastro (fondi pensione aperti), divenuti u-

guali di fronte al fisco, cominciano a sfumare nei contorni e il legislatore comincia a non distinguerli più con nettezza.

21 settembre 2004

La Gazzetta Ufficiale pubblica la Legge delega n. 243 del 23/8/2004, che entrerà in vigore il 6 ottobre 2004. Entro un anno il governo dovrà emanare i decreti legislativi applicativi.

## La truffa dei fondi pensione

Altro aspetto negativo della controriforma delle pensioni è l'operazione (voluta fortemente anche dai sindacati concertativi) del silenzio-assenso sul trasferimento del **Tfr** ai fondi pensione.

Anche in Italia negli anni 90 sono stati istituiti i fondi con obiettivo dichiarato di integrare la futura pensione dei lavoratori che, nel frattempo, veniva sempre più ridotta con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.

I fondi pensione sono delle raccolte di denaro da investire sul mercato finanziario e che, quindi, guadagnano e perdono secondo l'andamento in borsa dei titoli comprati coi soldi dei lavoratori. *“La scommessa della previdenza integrativa è che sui mercati finanziari si possano ottenere rendimenti significativamente superiori al tasso di crescita del Pil. Su orizzonti di decine di anni. Al netto dei rischi. Al netto delle spese amministrative e di gestione. Per tutta la vita dei pensionati. Sarebbe certamente auspicabile. Ma anche possibile? La ragione e esperienza storica suggeriscono molta cautela e scetticismo. Al netto dei dividendi, risulta che fra il 1921 e il 1996 nel 50% dei paesi esaminati [in una ricerca di Corion] il rendimento reale degli investimenti azionari è stato inferiore allo 0,8% annuo. In Italia il tasso di rendimento è stato prossimo allo zero e in 17 dei 39 paesi considerati è stato addirittura negativo”*

Si distinguono due tipi di fondi pensione:

**i fondi chiusi** (gestiti dai sindacati concertativi e dai datori di lavoro) e

**i fondi aperti** (gestiti da enti privati: banche, assicurazioni, finanziarie).

In entrambi i casi il rendimento dei fondi è legato ai mercati finanziari.

Nei paesi dove i fondi sono diffusi (America, Inghilterra, Germania, ecc.) si registrano spesso fallimento dei fondi con la perdita totale o parziale anche del capitale versato.

E' il caso del colosso statunitense *Enron*, che nel giro di un anno ha fatto crollare del 98% il valore delle azioni che i lavoratori avevano investito nei fondi pensione.

E' il caso del Fondo pensione dei carpentieri dell'Alaska Meridionale che ha denunciato Tanzi e le finanziarie collegate, per essere risarcito del miliardo di dollari perso comprando obbligazioni *Parmalat* tra il 1999 e il 2003.

E' interessante considerare le performance del fondo pensione di categoria *Cometa* (previdenza integrativa per i metalmeccanici, gestito da Federmeccanica e Cgil, Cisl e Uil).

Dopo 5 anni di attività, a fronte di un versamento complessivo di euro 6.014,43 sono stati accantonati euro 6.169,46, che al netto dell'imposta (euro 1176,59) si riducono a euro 4.983,96.

I 6.014,43 euro sono composti da:

- euro 1.027,67 di contributi versati dall'azienda
- euro 2.064,12 di quota di adesione pagata dal lavoratore
- euro 2.851,68 stornati dal **Tfr** del lavoratore + 91,97 euro di spese già dedotte.

In tutto il lavoratore ha versato (fra trattenute sulla retribuzione e storno del **Tfr**) 5.007,77 euro per riceverne 4.983,96: una perdita secca di 23,81 euro, che sarebbe stata ben più consistente se non ci fosse stata la quota versata dall'azienda.

Nei 5 anni i 6.014 euro versati complessivamente

men-te hanno prodotto 133 euro, la sola quota del **Tfr** ne avrebbe prodotto circa 300.

I fondi chiusi, essendo gestiti dal padronato pubblico e privato e dai sindacati rappresentativi influiranno negativamente sulla stessa contrattazione nazionale: oltre alla *concertazione* si potrà realizzare la *cogestione* di quote di salario tra organizzazioni sindacali e padronali.

E non sarà improbabile se nei prossimi rinnovi contrattuali troveremo delle quote di aumento salariale decurtate dallo stipendio base di ogni lavoratore, che saranno "deviate" nei fondi pensione (per obbligare i lavoratori ad aderirvi).

Inoltre per le aziende, a parziale compensazione della mancata disponibilità del **Tfr** (che costituisce una discreta riserva di denaro contante), la legge delega sulla previdenza contempla: maggiori facilitazioni per l'accesso al credito agevolato; riduzione del costo del lavoro; eliminazione del contributo per il fondo di garanzia del **Tfr**.

Secondo alcune prime stime dei tecnici del Welfare, del Tesoro e della Ragioneria generale sarebbe necessario circa 1 miliardo per compensare le imprese per la perdita del **Tfr** e altri 200-400 milioni per le agevolazioni fiscali, in primis la riduzione della tassazione delle "plusvalenze" dei fondi pensione. Tutte risorse ancora da trovare.

## Fondi chiusi

In Italia, al momento attuale, i fondi nati dai contratti di lavoro sono 43 (tra i quali il *FondoEspero* della scuola) di cui 7 in attesa di autorizzazione.

L'adesione a questi fondi è stata un vero fallimento, meno del 14% degli interessati.

Modesto è stato anche il loro rendimento: negli ultimi 5 anni i fondi contrattuali si sono rivalutati del 15,4%, mentre la rivalutazione del **Tfr** (normalmente gestito dall'*Inpdap* per i lavoratori pubblici e dall'*Inps* per quelli privati, calcolato all'1% fisso + il 75% del tasso d'inflazione) è stata del 16,3%. In altre parole, il rendimento dei fondi pensione chiusi è inferiore alla rivalutazione

del **Tfr**.

È forse per questo motivo che governo e sindacati concertativi si sono trovati totalmente d'accordo nell'inserire nella legge delega sulle pensioni il meccanismo truffaldino del silenzio-assenso.

Dal 6 ottobre 2004 (data di entrata in vigore della legge delega) il governo ha un anno di tempo (entro dunque il 6 ottobre 2005) per emanare il decreto applicativo che regolerà il trasferimento del **Tfr** dei lavoratori ai fondi pensione.

E sarà dal giorno di entrata in vigore di questo decreto applicativo che scatteranno i 6 mesi di tempo durante i quali i lavoratori dovranno esprimere formalmente il rifiuto al trasferimento del loro **Tfr**.

I lavoratori che vorranno mantenere il **Tfr** dovranno fare una dichiarazione alla scuola e all'*Inpdap*, entro questi termini, altrimenti il trasferimento dei loro **Tfr** diverrà automatico.

## Chi ci guadagna

Mentre i lavoratori hanno tutto da perdere nell'affare dei fondi pensione qualcuno ci lucrerà a man bassa. I profittatori ce li indica il *Dossier sulla previdenza integrativa de IlSole24Ore* del 11/9/2004. Secondo *RasBank* il gruppo assicurativo che potrebbe ottenere un maggiore beneficio intermini di masse gestite è *Unipol*, seguono *Cattolica Assicurazione Alleanza*, *Fondiaria-Sai*, *Mediolanum*, *Generali* e *Milano Assicurazioni*. Su *Mediolanum* c'è l'apprezzamento anche di *Centrosim*: "Considerata l'attuale posizione di leadership nel comparto dei piani pensionistici individuali, riteniamo che la nuova normativa favorirà ulteriormente la società" osservano gli analisti della *Sim milanese Unipol* sembra essere uno degli operatori che potrà trarre maggiore beneficio dal possibile canale di vendita aggiuntivo derivante dai flussi del **Tfr** spiega *Centrosim*. "Le ricadute maggiori saranno – conclude il broker – sulle società che riusciranno a entrare nella gestione dei fondi pensione chiusi, gruppi come *Unipol*, forti

*del rapporto col sindacato, una volta attuata la norma del silenzio assenso"». Chiaro e lampante: chi guadagna dai fondi pensione sono:*

- per i fondi aperti sopra tutti *Mediolanum* (proprietà di Berlusconi) e gli altri grandi gestori di previdenza privata;
- per i fondi chiusi, le assicurazioni contigue ai sindacati concertativi: la *Unipol* alla Cgil e la *Cattolica Assicurazione* alla Cisl.

## Considerazioni finali

È ormai evidente che (da almeno 13 anni) si cerca di sostituire la previdenza pubblica con i più flessibili fondi pensione; si tende a trasformare il lavoratore in un soggetto schizofrenico, quasi costretto a sperare nei tagli all'occupazione che comporterebbero l'aumento dei titoli dell'impresa (a cui egli avrà affidato il suo **Tfr**).

Peraltro, la nuova legge non prevede nessun aumento delle pensioni (nemmeno di quelle minime) né un qualsiasi meccanismo di rivalutazione che impedisca la perdita del potere d'acquisto.

In questo caso è bene ricordare che i dati *Eurispes* parlano chiaro: nel triennio 2001-2004 la perdita del potere d'acquisto delle

retribuzioni dei dipendenti pubblici è stata del 18,4%.

I tagli alle pensioni fatti in danno in primo luogo di donne e giovani precari, non trovano nessuna reale giustificazione se non nella volontà di ridurre la pensione pubblica a mero ammortizzatore sociale dell'indigenza e di imporre la privatizzazione della previdenza con l'apertura a favore della speculazione finanziaria di un mercato di enormi potenzialità.

Nei prossimi mesi verranno a spiegarci (banche, finanziarie, assicurazioni, sindacati concertativi) che aderire al fondo pensione sarà necessario se si vuole avere in futuro una pensione decente visto che le riforme varate in questi anni hanno ridotto al 40% dell'ultimo salario.

Ma se la maggioranza dei lavoratori si rifiuterà di aderire ai fondi si potrà sperare in una inversione di tendenza: entrerà in crisi il sistema previdenziale integrativo e privato e si dovrà rivalutare la previdenza pubblica.

È necessario dunque estendere la campagna di informazione contro il trasferimento del **Tfr** ai fondi pensione.

Inoltre, bisogna mobilitarsi per il ripristino del sistema retributivo per tutti e per un sistema pensionistico pubblico, universale e solidale che garantisca a tutti un'anzianità dignitosa.

**Passare il nostro Tfr ai fondi pensione integrativi vuol dire avallare questa sporca manovra. Coloro che (dopo l'avvio del decreto sul silenzio-assenso) dichiareranno di non voler che venga loro sottratto il Tfr lo devono fare anche per esprimere un giudizio di condanna contro la privatizzazione delle pensioni. Come la scuola, la salute, la casa, il lavoro anche la dignità della vecchiaia di tutti i cittadini è un valore fondamentale che deve essere difeso pubblicamente e non messo in mano al mercato.**

**ANSA) - MILANO, 23 mar - 05**

**Pensioni: a settembre parte silenzio assenso** - Lo ha detto il sottosegretario al Welfare Alberto Brambilla parlando all'assemblea annuale di Assogestioni. **La delega previdenziale prevede un periodo di sei mesi** per la scelta della destinazione del proprio Tfr maturando (a quale fondo conferirlo o lasciarlo in azienda). **In caso di silenzio-assenso il Tfr sarà conferito a un fondo pensione.**

**GLO SLAI COBAS OSPEDALI RIUNITI**